




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2316-A

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di  
intelligenza artificiale

*(Approvato dal Senato – A.S. 1146)*

N. 342 – 24 giugno 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2316-A

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di  
intelligenza artificiale

*(Approvato dal Senato – A.S. 1146)*

N. 342 – 24 giugno 2025

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 4 -</b>
ARTICOLI 1 E 2 .....	- 4 -
FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI .....	- 4 -
ARTICOLI DA 3 A 5 .....	- 5 -
PRINCIPI .....	- 5 -
ARTICOLO 6 .....	- 7 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DIFESA NAZIONALE.....	- 7 -
ARTICOLO 7 .....	- 10 -
USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AMBITO SANITARIO E DI DISABILITÀ.....	- 10 -
ARTICOLO 8 .....	- 12 -
RICERCA E SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA NELLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AMBITO SANITARIO .....	- 12 -
ARTICOLO 9 .....	- 15 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI .....	- 15 -
ARTICOLO 10 .....	- 15 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, SISTEMI DI SORVEGLIANZA NEL SETTORE SANITARIO E GOVERNO DELLA SANITÀ DIGITALE.....	- 15 -
ARTICOLO 11 .....	- 19 -
USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN MATERIA DI LAVORO .....	- 19 -
ARTICOLO 12 .....	- 20 -
OSSERVATORIO SULL'ADOZIONE DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL MONDO DEL LAVORO .....	- 20 -
ARTICOLO 13 .....	- 23 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI INTELLETTUALI .....	- 23 -
ARTICOLO 14 .....	- 25 -
USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	- 25 -
ARTICOLO 15 .....	- 27 -
IMPIEGO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA .....	- 27 -

ARTICOLO 16.....	- 30 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI DATI, ALGORITMI E METODI MATEMATICI PER L'ADDESTRAMENTO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE .....	- 30 -
ARTICOLO 17.....	- 32 -
MODIFICA AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE .....	- 32 -
ARTICOLO 18.....	- 33 -
USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CYBERSICUREZZA NAZIONALE .....	- 33 -
ARTICOLO 19.....	- 34 -
STRATEGIA NAZIONALE PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE .....	- 34 -
ARTICOLO 20.....	- 38 -
AUTORITÀ NAZIONALI PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	- 38 -
ARTICOLO 21.....	- 42 -
APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE AI SERVIZI FORNITI DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE .....	- 42 -
ARTICOLO 22.....	- 44 -
MISURE DI SOSTEGNO AI GIOVANI E ALLO SPORT .....	- 44 -
ARTICOLO 23.....	- 47 -
INVESTIMENTI NEI SETTORI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, DELLA CYBERSICUREZZA E DEL CALCOLO QUANTISTICO ...	47 -
ARTICOLO 24.....	- 51 -
DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE .....	- 51 -
ARTICOLO 25.....	- 59 -
TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE DELLE OPERE GENERATE CON L'AUSILIO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	- 59 -
ARTICOLO 26.....	- 60 -
MODIFICHE AL CODICE PENALE E AD ULTERIORI DISPOSIZIONI PENALI .....	- 60 -
ARTICOLO 27.....	- 61 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA .....	- 61 -
ARTICOLO 28.....	- 62 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE (ACN).....	- 62 -

## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2316-A</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	sì
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatori per le Commissioni di merito:</b>	Caroppo (FI-PPE), per la IX Commissione Colombo (FDI), per la X Commissione
<b>Commissioni competenti:</b>	IX (Trasporti) e X (Attività produttive)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge in esame (collegato alla manovra finanziaria), approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 1146), reca disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame al Senato, che hanno modificato e integrato il provvedimento in oggetto, non sono corredati di relazione tecnica. Si evidenzia, inoltre, che durante l'esame al Senato il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la 5<sup>a</sup> Commissione<sup>1</sup>. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Si evidenzia, altresì, che la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo originario del provvedimento<sup>2</sup>. La medesima Commissione ha espresso parere non ostativo con riguardo agli emendamenti riferiti al disegno di legge, fatta eccezione per l'emendamento 17.2 (testo 2), sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle lettere *b*) e *c*), aventi ad oggetto l'istituzione, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici<sup>3</sup>.

Si evidenzia, infine, che la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato ha reso parere non ostativo sul testo trasmesso in Assemblea nella seduta del 20 marzo 2025. Nella medesima seduta, la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere non ostativo con riguardo agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

---

<sup>1</sup> Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 272 del 30/07/2024.

<sup>2</sup> Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 273 del 30/07/2024.

<sup>3</sup> Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 360 del 11/03/2025.

Sul testo approvato dal Senato, il Governo ha trasmesso la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, a cui si farà riferimento nel presente dossier.

Alla Camera, il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e IX (Trasporti), che nel corso dell'esame hanno approvato emendamenti di cui solo uno corredato di relazione tecnica<sup>4</sup>. Il provvedimento è ora all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLI 1 e 2

#### Finalità, ambito di applicazione e definizioni

**Le norme** del provvedimento in esame stabiliscono principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuovono un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, garantendo la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto della medesima sui diritti fondamentali. Le disposizioni in esame si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (articolo 1).

Il regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica precedenti regolamenti e direttive dell'Unione europea. Il regolamento in parola mira a incoraggiare lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili in tutto il mercato unico dell'Unione europea sia nel settore privato che in quello pubblico, garantendo al contempo la salute e la sicurezza dei cittadini dell'UE e il rispetto dei diritti fondamentali.

Si stabilisce altresì che, ai fini del provvedimento in esame, si intende per “dato” qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva. Per le altre definizioni, tra cui quelle di “sistema di intelligenza artificiale” e “modello di intelligenza artificiale”, si rimanda al citato regolamento (UE) 2024/1689 (articolo 2).

Nel regolamento (UE) 2024/1689 vengono fornite, tra le altre, le seguenti definizioni richiamate dalla disposizione in esame:

- “sistema di intelligenza artificiale”: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o

---

<sup>4</sup> Si tratta dell'emendamento 6.15 del Governo.

impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

- "modello di intelligenza artificiale": un modello di intelligenza artificiale, anche laddove tale modello sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di intelligenza artificiale utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** specifica che le norme in esame sono di carattere ordinamentale in quanto norme di principio e non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento in oggetto. Le stesse riportano, altresì, delle definizioni utili ai fini dell'applicazione del provvedimento medesimo.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si formulano osservazioni.

## ARTICOLI da 3 a 5

### Principi

**Le norme**, modificate nel corso dell'esame in sede referente, recano i principi generali, i principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali, nonché quelli in materia di sviluppo economico.

In particolare, viene stabilito che:

- tra i **principi generali** viene previsto, tra l'altro, che la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. È inoltre stabilito che lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avviene su dati e tramite processi di cui devono essere garantite e vigilate la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con

metodo democratico della vita istituzionale e politica e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà e non deve altresì pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite da chiunque provocate. Viene, altresì, affermato che il provvedimento in esame non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali. Il provvedimento in oggetto garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità<sup>5</sup> (articolo 3);

- tra i principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali, viene previsto, tra l'altro, che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'informazione avviene senza recare pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione. Viene inoltre affermato che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza (articolo 4).

Riguardo ai principi in materia di sviluppo economico, viene stabilito che lo Stato e le altre autorità pubbliche:

- a) promuovono lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina, anche mediante l'applicazione della robotica, nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;
- b) favoriscono la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi;
- c) facilitano la disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione;
- d) indirizzano le piattaforme di *e-procurement* delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001<sup>6</sup>, in modo che, nella scelta

---

<sup>5</sup> Convenzione fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge n. 18 del 2009.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,

dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, possano essere privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati strategici presso *data center* posti nel territorio nazionale, le cui procedure di *disaster recovery* e *business continuity* siano implementate in *data center* posti nel territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati standard in termini di sicurezza e trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalità;

- e) favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca (articolo 5).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** specifica che le norme in esame sono di carattere ordinamentale in quanto norme di principio e non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame in sede referente, recano i principi generali, i principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali, nonché quelli in materia di sviluppo economico.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si formulano osservazioni.

## ARTICOLO 6

### Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale

**Le norme**, modificate nel corso dell'esame in sede referente, in esame escludono dall'ambito applicativo del provvedimento in oggetto le attività connesse ai sistemi e ai

---

regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.

modelli di intelligenza artificiale, di cui all'articolo 3, comma 1, svolte per scopi di sicurezza nazionale<sup>7</sup>, di cybersicurezza<sup>8</sup> e di difesa nazionale<sup>9</sup>.

Le medesime attività sono comunque effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà costituzionali e di quanto disposto sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale dall'articolo 3, comma 4, del provvedimento in esame (comma 1).

Si evidenzia che, nel corso dell'esame della Commissione di merito, attraverso l'emendamento del Governo 6.15, è stato espunto il comma 2 dell'articolo 6 dall'A.C. 2316 nel testo trasmesso dal Senato. Tale disposizione, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevedeva che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, avrebbero dovuto essere installati su *server* ubicati nel territorio nazionale. Si evidenzia che la 5ª Commissione del Senato, nella seduta n. 363 del 19 marzo 2025, aveva espresso parere non ostativo con riguardo all'emendamento 6.4 (testo 2), che aveva introdotto la suddetta disposizione (*Cfr.* articolo 6, comma 1-*bis*, dell'A.S. 1146-A).

Viene prescritto che lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avvenga in modo da garantire, tra l'altro, la correttezza, la sicurezza e la trasparenza dei dati e dei processi utilizzati, come previsto dai principi generali di cui all'articolo 3, comma 2. Viene inoltre specificato che ai trattamenti dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, effettuati dagli organismi di sicurezza nazionale<sup>10</sup>, si applicano puntuali disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali<sup>11</sup> e che ai medesimi trattamenti di dati, effettuati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, si applica quanto previsto all'articolo 13 del decreto-legge n. 82 del 2021, il quale rinvia a specifiche disposizioni del citato codice in materia di protezione dei dati personali<sup>12</sup> (comma 2).

Viene infine previsto che tramite regolamento verranno definite le modalità di applicazione delle norme in esame alle attività connesse ai sistemi e ai modelli di intelligenza artificiale<sup>13</sup> effettuate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dagli organismi preposti alla

---

<sup>7</sup> Di cui alla legge n. 124 del 2007, svolte dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge (ossia, rispettivamente, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna).

<sup>8</sup> Di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 82 del 2021, svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

<sup>9</sup> Svolte dalle Forze armate nonché dalle Forze di polizia per prevenire e contrastare i reati di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *b)* e *b-ter)*, della legge n. 146 del 2006.

<sup>10</sup> Di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 (ossia, rispettivamente, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna).

<sup>11</sup> Specificamente quanto previsto dall'articolo 58, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

<sup>12</sup> Specificamente a quanto previsto dall'articolo 58, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

<sup>13</sup> Di cui all'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame.

sicurezza nazionale<sup>14</sup> nonché alle attività in parola svolte da altri soggetti pubblici e da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** specifica che le norme in esame sono di carattere ordinamentale in quanto norme di principio e non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, riferita all'emendamento 6.15 del Governo con cui è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 6, afferma che, considerato il carattere ordinamentale della disposizione soppressa, la proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame in sede referente, escludono dall'ambito applicativo del provvedimento in oggetto le attività connesse ai sistemi e ai modelli di intelligenza artificiale svolte per scopi di sicurezza nazionale, di cybersicurezza e di difesa nazionale (comma 1)<sup>15</sup>. Viene prescritto che lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avvenga in modo da garantire, tra l'altro, la correttezza, la sicurezza e la trasparenza dei dati e dei processi utilizzati, come previsto dai principi generali di cui all'articolo 3, comma 2. Viene inoltre specificato che ai trattamenti dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, effettuati dagli organismi di sicurezza nazionale e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, si applicano puntuali disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (comma 2).

Viene infine previsto che le modalità di applicazione delle norme in esame alle attività connesse ai sistemi e ai modelli di intelligenza artificiale effettuate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dagli organismi preposti alla sicurezza nazionale - nonché alle attività in parola

---

<sup>14</sup> Di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 (ossia, rispettivamente, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna).

<sup>15</sup> Nel corso dell'esame in sede referente è stato soppresso, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 6.15 del Governo il comma 2, introdotto dal Senato, che prevedeva che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, avrebbero dovuto essere installati su *server* ubicati nel territorio nazionale. La relazione tecnica riferita all'emendamento afferma che, considerato il carattere ordinamentale della disposizione soppressa, la proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

svolte da altri soggetti pubblici e da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale - verranno definite tramite regolamento (comma 3).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle norme in esame.

## **ARTICOLO 7**

### **Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità**

**Le norme** dichiarano che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali (comma 1); recano il divieto di selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori attraverso l'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario (comma 2) e introducono il diritto per l'interessato di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale (comma 3).

Le norme affermano inoltre che la legge in esame promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, la mobilità indipendente e l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita come definito all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 in materia di disabilità (comma 4).

Le norme, infine, stabiliscono che i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica (comma 5) e che i dati impiegati nei sistemi devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti (comma 6).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto i commi da 1 a 3 contengono disposizioni di principio non suscettibili di determinare nuove spese e le azioni di promozione dello sviluppo, studio e diffusione di sistemi di intelligenza artificiale, previste al comma 4, avvengono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in particolare delle risorse del *budget* dei progetti di vita

delle persone con disabilità, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato». La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta quindi effetti finanziari.

Il **Governo**, nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato<sup>16</sup>, ha depositato una Nota in cui, con riferimento al comma 4, chiarisce che la disposizione avrà effetti sull'implementazione dei futuri sistemi di intelligenza artificiale, che dovranno essere sviluppati tralasciando l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza e l'inclusione delle persone con disabilità. Porre attenzione a tali temi in fase di sviluppo non richiede alcuno sforzo aggiuntivo, afferma la Nota, per cui la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa che la disposizione al comma 5 è di principio, quindi non suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al comma 6, precisa che i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di affidabilità e all'aggiornamento dei sistemi di IA al fine di minimizzare gli errori vengono svolti nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo già effettuata dalle competenti strutture che appartengono al Servizio sanitario nazionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La citata **Nota** rappresenta al riguardo che il comma 6 prevede disposizioni relative ai controlli finalizzati a verificare se i sistemi di intelligenza artificiale (utilizzati in ambito sanitario) risultino affidabili e periodicamente aggiornati, per minimizzare il rischio di errori. Detti controlli vengono svolti nell'ambito della ordinaria attività di controllo già effettuata dalle strutture che appartengono al Servizio sanitario nazionale. La Nota conferma, pertanto, che detti controlli vengono svolti mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono il ruolo dell'intelligenza artificiale (IA) nel migliorare il sistema sanitario, dalla prevenzione alla cura, nel rispetto dei diritti individuali e della privacy (comma 1); vietano l'uso discriminatorio dell'IA nell'accesso alle cure e garantiscono il diritto a essere informati sul suo impiego (commi 2 e 3); promuovono lo sviluppo di tecnologie che favoriscano la vita indipendente, la mobilità e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, anche per l'elaborazione del progetto di vita (comma 4). Le norme infine stabiliscono che l'IA deve essere considerata un supporto per i medici nelle decisioni cliniche, senza sostituirli (comma 5) e che

---

<sup>16</sup> Seduta del 30 luglio 2024 (antimeridiana)

i dati utilizzati devono essere affidabili, aggiornati e verificati per ridurre errori e tutelare i pazienti (comma 6).

In proposito, non si formulano osservazioni, stante il carattere dichiarativo e programmatico delle norme in esame e alla luce delle conferme da parte del Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato sulla possibilità di attuarle nell'ambito delle risorse disponibili.

## **ARTICOLO 8**

### **Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario**

Le norme, modificate nel corso dell'esame in sede referente, dichiarano di rilevante interesse pubblico<sup>17</sup> i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nonché da soggetti privati operanti nel settore sanitario nell'ambito di progetti di ricerca a cui partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro o IRCCS, per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria nonché studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base (comma 1).

Ai medesimi fini, le norme prevedono che è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche appartenenti alle categorie di "dati sensibili" indicate all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, da parte dei soggetti di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo di informativa in favore dell'interessato, che può essere assolto anche mediante un'informativa generale messa a disposizione nel sito *web* del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso del l'interessato ove inizialmente previsto dalla legge, salvi i casi nei quali la conoscenza dell'identità degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute (comma 2).

---

<sup>17</sup> in attuazione degli articoli 32 e 33 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera *ν*), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sempre consentito, previa informativa all'interessato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2016/679. È consentito altresì il predetto trattamento finalizzato allo studio e alla ricerca sui gesti atletici, sui movimenti e sulle prestazioni nell'attività sportiva in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi generali di cui alla presente legge e dei diritti di sfruttamento economico dei dati relativi alle attività agonistiche che spettano a chi le organizza (comma 3).

L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali (Garante), tenendo conto di standard internazionali e dello stato dell'arte e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali, di cui al comma 3, e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalità di trattamento (comma 4).

I trattamenti di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati e devono essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del regolamento (UE) 2016/679, nonché con l'indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 28 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, e possono essere avviati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non sono stati oggetto di provvedimento di blocco disposto dal Garante per la protezione dei dati personali (comma 5).

Restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali (comma 6).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** rileva che l'articolo in esame contiene disposizioni di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le disposizioni prevedono il rispetto di una disciplina già in vigore. La RT precisa che la norma si rende necessaria per chiarire che la finalità di ricerca medico scientifica di pubblico interesse non richiede di replicare il consenso dell'interessato (ove richiesto) se cambia l'ambito della ricerca stessa. In altri termini, se è stato prestato un consenso al trattamento di dati per la ricerca di una cura di una determinata patologia, gli stessi dati devono poter essere utilizzati senza ulteriori adempimenti salva la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. I commi 3 e 4 (rispettivamente disciplinanti

il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali e la cornice normativa per le linee guida di AGENAS rivolte alle procedure di anonimizzazione di dati personali e per la creazione di dati sintetici), afferma infine la RT, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'Agenda nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) svolgerà le attività con le risorse umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, modificate nel corso dell'esame in sede referente, dichiarano di rilevante interesse pubblico il trattamento di dati, anche personali, effettuato da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, IRCCS e soggetti privati del settore sanitario nell'ambito di progetti di ricerca con finalità scientifiche per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale per la prevenzione, diagnosi, cura di malattie, sviluppo di farmaci e tecnologie sanitarie, apparati medicali, salute pubblica e studio della fisiologia umana, anche in contesti non sanitari (comma 1). Le norme prevedono inoltre che è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali privi di identificativi diretti, anche sensibili, da parte dei predetti soggetti, purché venga fornita un'adeguata informativa, anche tramite pubblicazione *online*, e senza necessità di ulteriore consenso, salvo nei casi in cui l'identità dell'interessato sia indispensabile per la tutela della salute (comma 2). È inoltre consentito il trattamento dei dati per scopi di anonimizzazione, pseudonimizzazione o creazione di dati sintetici, anche per studiare le prestazioni sportive, nel rispetto della normativa e dei diritti di sfruttamento economico dei dati degli organizzatori di eventi sportivi (comma 3). L'AGENAS, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, può definire linee guida per l'anonimizzazione e la sintesi dei dati, aggiornandole secondo gli standard tecnici e internazionali (comma 4). Le norme prevedono infine che i trattamenti siano comunicati al Garante, che ha 30 giorni per opporsi (comma 5). Restano invariati i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante (comma 6).

Al riguardo, prendendo atto del carattere ordinamentale delle norme in esame, non si formulano osservazioni.

## ARTICOLO 9

### **Disposizioni in materia di trattamento di dati personali**

**Le norme** demandano a un decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari nonché le autorità e gli operatori del settore, la disciplina del trattamento dei dati personali anche particolari come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, con il massimo delle modalità semplificate consentite dal predetto regolamento per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e *machine learning*, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali (comma 1).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione in esame ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame demandano a un decreto del Ministro della salute, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, enti e operatori del settore, la disciplina del trattamento dei dati personali anche sensibili, per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di IA (comma 1). In proposito, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si formulano osservazioni.

## ARTICOLO 10

### **Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale**

**Le norme** modificano il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Disposizioni urgenti per la crescita del Paese), inserendo dopo l'articolo 12, relativo al fascicolo sanitario elettronico (FSE), l'articolo 12-*bis* (Intelligenza artificiale nel settore sanitario), che prevede:

- la disciplina delle soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalità del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12, comma 2, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorità delegata

per la sicurezza della Repubblica e per la *cybersicurezza* e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario. Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalità ivi definite (comma 1 dell'articolo inserito).

- L'istituzione di una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale. Le norme attribuiscono AGENAS la progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma di cui al primo periodo.

La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto: ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti (lettera *a*); ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti (lettera *b*); agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case della comunità (lettera *c*) (comma 2 dell'articolo inserito). Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di supporto di cui al comma 2 (comma 3 dell'articolo inserito). La piattaforma di cui al comma 2 è alimentata con i dati strettamente necessari per l'erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L'AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all'interno della piattaforma (comma 4 dell'articolo inserito). Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 » (comma 5 dell'articolo inserito) (comma 1).

Le norme infine prevedono che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'AGENAS provvede alle attività di cui all'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che l'introduzione dell'articolo 12-*bis* al decreto-legge n. 179 del 2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientra tra le misure già finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dell'Economia e delle Finanze dell'Unione Europea in data 13 luglio 2021. Nello specifico il Sub-investimento 1.2.2.4 "COT – Progetto pilota di intelligenza artificiale", ai sensi del decreto

del Ministro della Salute del 1° aprile 2022 recante “Ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, è finanziato con un importo complessivo di euro 50.000.000. Il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 229 del 24-09-2021), così come modificato dal Decreto del Ministero dell’economia e finanze del 23 novembre 2021 recante “Modifiche alla tabella A del decreto 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione per la trasformazione digitale” (pubblicato in GU Serie Generale n.309 del 30-12 2021), assegna al “Ministero della Salute con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore per alcune sub-misure e per il tramite dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per le restanti sub-misure” l’importo complessivo di euro 280.000.000 per realizzare tutti i sub-investimenti rientranti nel Sub-investimento 1.2.2 “Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)”. La relazione tecnica afferma che l’AGENAS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, la RT segnala che l’Accordo tra Ministero della Salute, Agenas e Dipartimento per la trasformazione digitale del 31 dicembre 2021, tra l’altro, attribuisce ad Agenas la gestione dell’intero processo di sviluppo del progetto, dalla progettazione alla realizzazione e messa in servizio della piattaforma e conferma altresì che per l’attuazione del progetto pilota di IA i 50 milioni di euro RRF risultano effettivamente già impegnati, e il presente articolo, nel regolare alcuni aspetti della piattaforma (rapporto con FSE, servizi supportati, privacy, ecc.), non genera ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, appunto perché la piattaforma è già in corso di realizzazione sulla base del richiamato Accordo e del relativo Piano Operativo. Il comma 3 del citato articolo 12-*bis* prevede che l’AGENAS con proprio provvedimento, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, deve esplicitare i servizi di supporto. L’Agenzia svolgerà tale attività con le risorse umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Il **Governo**, nel corso dell’esame in Commissione 5<sup>a</sup> al Senato<sup>18</sup>, ha depositato una Nota in cui ha chiarito che, in merito ai profili di quantificazione, la stima dei costi di realizzazione della piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto delle finalità di cura è stata effettuata nel rispetto del budget assegnato all’investimento (euro 50.000.000) attraverso un processo a ritroso. Infatti, vista la particolarità e l’innovatività delle esigenze pubbliche, nonché la complessità degli aspetti di ordine tecnico, sanitario ed

---

<sup>18</sup> Seduta del 30 luglio 2024 (antimeridiana)

etico, l'Agenas, quale amministrazione attuatrice dell'investimento nell'ambito del PNRR, ha avviato una procedura di dialogo competitivo per la definizione della soluzione da mettere a gara. Pertanto, la quantificazione delle risorse necessarie non è stata effettuata a priori, ma è stata definita all'interno del dialogo e secondo il budget disponibile.

Per quanto riguarda il funzionamento a regime della piattaforma, la medesima Nota del Governo ha chiarito che le relative spese potranno essere sostenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie nella disponibilità dell'Agenas.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, inserendo l'articolo 12-*bis* (Intelligenza artificiale nel settore sanitario) dopo l'articolo 12, che riguarda il fascicolo sanitario elettronico (FSE). L'articolo inserito demanda la disciplina delle soluzioni di intelligenza artificiale (IA) per supportare il FSE a decreti del Ministro della salute in collaborazione con altre autorità competenti in materia di innovazione tecnologica, cybersicurezza e salute pubblica. I decreti definiranno anche i soggetti autorizzati a utilizzare le soluzioni di IA. Inoltre, l'articolo inserito istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale per supportare le attività di cura, in particolare nell'assistenza territoriale. L'AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari) è responsabile della progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma, che fornirà supporto a professionisti sanitari, medici e utenti per l'accesso ai servizi sanitari. La piattaforma utilizzerà dati strettamente necessari per i servizi offerti e l'AGENAS sarà il titolare del trattamento dei dati. L'AGENAS, previa consultazione con il Ministero della salute, il Garante per la protezione dei dati e l'Agenzia per la cybersicurezza, dovrà anche garantire la sicurezza dei dati e tutelare i diritti degli interessati (comma 1). Le norme prevedono infine che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'AGENAS provvede alle attività di cui all'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La relazione tecnica afferma, tra l'altro, che la piattaforma è già in corso di realizzazione sulla base dell'Accordo tra Ministero della Salute, Agenas e Dipartimento per la trasformazione digitale del 31 dicembre 2021 e del relativo Piano Operativo e che l'istituzione della stessa è finanziata nell'ambito delle risorse del PNRR, in particolare dal sub- investimento 1.2.2.4 "COT – Progetto pilota di intelligenza artificiale", rientrante a sua volta nel sub-investimento 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)". Per quanto riguarda i costi di funzionamento a regime della piattaforma, il Governo ha confermato nel corso

dell'esame in Senato che le relative spese potranno essere sostenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie nella disponibilità dell'Agenas.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce sia delle informazioni fornite dalla relazione tecnica sia delle ulteriori informazioni rese dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 10 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione dell'articolo medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'AGENAS provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni circa la formulazione della citata clausola.

## **ARTICOLO 11**

### **Uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro**

**Le norme** prevedono che l'intelligenza artificiale sia impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto UE (comma 1).

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 1997, relativo agli obblighi informativi da parte del datore di lavoro o del committente, pubblico o privato, nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (comma 2).

L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto UE (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che l'intelligenza artificiale sia impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto UE (comma1). Il suo utilizzo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 1997 (comma2). L'IA nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto UE (comma3).

Al riguardo, con specifico riferimento al comma 2, relativo agli obblighi informativi verso il lavoratore, da effettuare nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 1997, non si formulano osservazioni dal momento che le disposizioni non appaiono suscettibili di determinare nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro pubblici.

In merito alle restanti disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il loro carattere sostanzialmente programmatico.

## **ARTICOLO 12**

### **Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro**

**Le norme** prevedono l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale. L'Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale (comma 1).

L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio medesimo. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 2).

L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3)

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando così che le attività dell'istituendo Osservatorio sono assicurate con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'attuazione della disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, come espressamente indicato nella norma in parola, l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente: le disposizioni di dettaglio necessarie al suo concreto operare sono rimesse al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la cui adozione è prevista entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

La RT evidenzia ai fini che interessano che la disposizione in esame conferisce all'Osservatorio meri compiti di indirizzo e monitoraggio, restando escluso lo svolgimento di attività di progettazione, produzione e manutenzione correttiva o evolutiva dei sistemi di intelligenza artificiale. Proprio in virtù delle superiori considerazioni è previsto che "ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

Il Governo, durante l'esame al Senato, ha confermato che le disposizioni conferiscono al costituendo Osservatorio meri compiti di indirizzo e monitoraggio – definizione di una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro, identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale - senza determinare alcun impegno diretto sulle funzioni di progettazione, produzione e manutenzione correttiva o evolutiva di sistemi di intelligenza artificiale. A tal riguardo si è segnalato che anche l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo in esame intende attribuire funzioni di mero indirizzo e coordinamento dell'Osservatorio, tese a promuovere, presso le amministrazioni interessate e il partenariato economico e sociale, la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

È stato confermato, pertanto, che l'attuazione delle disposizioni non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come espressamente indicato nella norma in parola, l'istituzione e lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente; inoltre, è previsto che "ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale. L'Osservatorio promuove altresì la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale. Con decreto sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio medesimo, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Ai sensi del comma 3, l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT, oltre a ribadire quanto prescritto dal sopra citato comma 3 relativo all'invarianza degli oneri, precisa che le disposizioni di dettaglio necessarie all'operatività dell'Osservatorio sono rimesse al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e che all'Osservatorio sono affidati meri compiti di indirizzo e monitoraggio, restando escluso lo svolgimento di attività di progettazione, produzione e manutenzione correttiva o evolutiva dei sistemi di intelligenza artificiale.

Al riguardo, pur prendendosi atto di quanto precisato dalla RT, nonché di quanto affermato dal Governo durante l'esame al Senato in merito all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si osserva che, poiché le disposizioni prevedono che l'Osservatorio, tra l'altro, promuova la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che dette attività

di promozione possano essere realizzate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 12 prevede che ai componenti dell'Osservatorio istituito ai sensi del precedente comma 1 non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione in esame.

Si segnala, inoltre, che il comma 3 del medesimo articolo 12 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, sotto il profilo meramente formale, anche alla luce della previsione, nell'ambito dell'articolo 27 del provvedimento in esame, di una clausola di invarianza di carattere generale, si segnala l'opportunità di modificare la disposizione in esame in termini conformi alla prassi comunemente seguita, prevedendo che all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 13**

### **Disposizioni in materia di professioni intellettuali**

**Le norme**, modificate durante l'esame al Senato, prevedono che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali sia finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera (comma 1).

Il testo originale dell'articolo 12 dell'AS 1146, riferito alle disposizioni in esame, specificava che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale. La modifica è stata introdotta a seguito

dell'approvazione dell'emendamento 12.100, su cui la 5ª Commissione (Bilancio) del Senato ha espresso parere non ostativo<sup>19</sup>.

Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma, in relazione alle disposizioni in esame, che deve escludersi che le stesse siano suscettibili di generare oneri a carico della finanza pubblica, in quanto regolano l'impiego dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'attività libero-professionale, conseguendone che ogni eventuale onere rimane a carico del libero professionista che intenda avvalersene nell'esercizio del suo lavoro. In merito alle modifiche intervenute al Senato, la relazione tecnica precisa che attraverso la sostituzione, al comma 1, delle parole "è consentito esclusivamente per esercitare" con le seguenti "è finalizzato al solo esercizio" si intende meglio esplicitare i limiti all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali.

La relazione tecnica afferma infine che, dal punto di vista finanziario, la disposizione non presenta effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto è diretta a rendere più chiari i limiti all'uso dei sistemi di IA in materia di professioni intellettuali precisando che l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame finalizzano l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale, prevedendo che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati siano comunicate al soggetto destinatario con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la RT esclude che dalle norme derivino oneri a carico della finanza pubblica in quanto ogni eventuale onere è a carico del libero professionista interessato. Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare.

---

<sup>19</sup> Cfr. Seduta n. 363 del 19 marzo 2025.

## ARTICOLO 14

### Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

**Le norme** recano gli scopi e le modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. In particolare si prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzino l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo (comma 1). L'utilizzo di tale tecnologia deve essere strumentale e di supporto, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale (comma 2). Si prevede che le pubbliche amministrazioni adottino misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori (comma 3).

Per le summenzionate modalità e finalità le pubbliche amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e, in riferimento al comma 3, specifica che le stesse non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo assolte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, come peraltro espressamente disposto dal comma 4. Le disposizioni, dunque, prevedono che le risorse che le amministrazioni hanno già appostato sui pertinenti capitoli di spesa, siano indirizzate alla formazione in materia di intelligenza artificiale. A tal proposito, viene precisato che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri già eroga gratuitamente a tutte le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, attraverso la piattaforma digitale *Syllabus*, materiale formativo e didattico da remoto, anche attraverso risorse finanziate con il PNRR proprio in prospettiva di riforma e digitalizzazione della PA. Per quanto concerne le "misure tecniche", si chiarisce che queste saranno realizzate - come previsto dal comma 4 - comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il Governo**, durante l'esame al Senato<sup>20</sup>, ha evidenziato che le misure tecniche, organizzative e formative che le Amministrazioni dovranno porre in essere per un uso responsabile dell'intelligenza artificiale non comportano un incremento della spesa in materia di personale in quanto non necessitano di ulteriori assunzioni. A tal proposito, infatti, alla luce del mutato contesto esigenziale ed organizzativo, le

---

<sup>20</sup> Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate durante l'esame in 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 272 del 30 luglio 2024.

amministrazioni potranno provvedere attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 6, del decreto-legge n. 80 del 2021 (Piano integrato di attività e organizzazione). In tale ambito trovano spazio le esigenze di fabbisogno sia in termini di qualificazione del personale, sia di formazione. Si tratta, pertanto, di adeguare gli strumenti di pianificazione alle eventuali sopravvenute esigenze organizzative, ma sempre nei limiti e nelle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. A questo scopo, la pianificazione di cui al citato articolo 6, del decreto-legge n. 80 del 2021 (PIAO), prevede una revisione annuale della pianificazione triennale che consente alle amministrazioni di avere flessibilità organizzativa nel rispetto dei vincoli finanziari. Sotto il profilo della formazione è stato ribadito che, in materia di intelligenza artificiale e del relativo utilizzo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri già assicura, attraverso risorse finanziarie proprie previste a regime, moduli formativi gratuiti ai quali tutte le pubbliche amministrazioni già accedono.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano gli scopi e le modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. In particolare, si prevede che l'intelligenza artificiale deve essere utilizzata per incrementare l'efficienza, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona. Pertanto le pubbliche amministrazioni devono adottare misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori. A tali adempimenti le pubbliche amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tanto la relazione tecnica quanto il Governo durante l'esame al Senato, hanno evidenziato come le disposizioni non comportino nuovi oneri poiché:

- per l'aspetto organizzativo, non si prevede un incremento della spesa in materia di personale in quanto non sono necessarie ulteriori assunzioni ma agli adempimenti si può provvedere attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 6, del decreto-legge n. 80 del 2021 (Piano integrato di attività e organizzazione);
- le misure tecniche saranno realizzate comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- per quanto concerne la formazione, non sono previsti nuovi o maggiori oneri in quanto il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri già assicura, attraverso risorse finanziarie proprie previste a regime, moduli formativi gratuiti ai quali tutte le pubbliche amministrazioni già accedono.

Al riguardo, preso atto delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica e dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 14 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della citata clausola.

## ARTICOLO 15

### **Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria**

**Le norme**, modificate durante l'esame al Senato, definiscono l'ambito di impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria. In particolare si prevede che, qualora l'intelligenza artificiale sia utilizzata nell'attività giudiziaria, venga sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti (comma 1).

Si prevede altresì che il Ministero della giustizia:

- disciplini l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel sistema giudiziario (comma 2);
- sentite l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), autorizzi, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari<sup>21</sup> (comma 3);
- promuova attività didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale nell'elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati<sup>22</sup> e curi sul medesimo tema la formazione del personale amministrativo (comma 4).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della disposizione, affermando, tra l'altro, che essa è diretta a disciplinare in maniera più dettagliata l'uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, al fine di delimitarne il perimetro di utilizzabilità in relazione alle specifiche caratteristiche di tale funzione, collegando la disposizione alle norme unionali del

---

<sup>21</sup> Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689.

<sup>22</sup> Di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 26 del 2006.

regolamento UE 2024/1689 (AI Act). Inoltre, si specifica che la stessa introduce norme di principio per organizzare progressivamente l'attività giudiziaria, sia giurisdizionale sia amministrativa, sperimentando con gradualità l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, in modo da consentire di poter intervenire in caso di criticità, ma lasciando sempre all'attività umana il compito principale di interpretazione delle norme e di adattamento delle stesse ai procedimenti giudiziari e alle incombenze agli stessi connesse.

Nello specifico, viene evidenziato che:

- con particolare riferimento al comma 2, i sistemi di intelligenza artificiale sono già stati attivati per facilitare la consultazione dei provvedimenti giudiziari presenti nella banca dati di merito (BDM) del Ministero della giustizia, nell'ambito del più ampio progetto di digitalizzazione del sistema giudiziario finanziato anche dal PNRR. Pertanto, sotto il profilo finanziario, la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché gli adempimenti collegati potranno essere fronteggiati con le ordinarie risorse iscritte sul programma di spesa 1.5 "Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione" – CDR "Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia", Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia";
- con specifico riguardo alle attività formative destinate al personale di magistratura e al personale amministrativo, le stesse potranno essere assicurate rispettivamente dalla Scuola Superiore della magistratura - a valere sulle risorse iscritte sul bilancio autonomo, previa rimodulazione dei programmi formativi annuali - e dalla competente Direzione generale del personale del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia - avvalendosi delle risorse ordinarie di bilancio destinate alla formazione del personale, previa rimodulazione dei programmi formativi annuali.

La disciplina del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) prevede che gli obiettivi formativi annuali e pluriennali devono essere finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del *project management* per il raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale e per questo le amministrazioni favoriscono misure formative finalizzate alla transizione digitale nonché interventi di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali, ivi comprese quelle relative alla materia dell'intelligenza artificiale. La competente Direzione dell'amministrazione giudiziaria, pertanto, avrà cura di assicurare, in via prioritaria, la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative nella materia specifica, come tra l'altro già avviene nell'ambito della somministrazione dei corsi SNA, il cui catalogo per l'anno 2025 contiene una variegata e ricca offerta formativa per approcciare il personale alla nuova dimensione dell'IA, preferendo la formazione in tale campo a quella da somministrare in ambiti differenti.

La disposizione, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'obiettivo formativo, la programmazione e la partecipazione ai corsi verranno assicurate nell'ambito delle risorse destinate a realizzare le attività formative e di aggiornamento professionale del personale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate durante l'esame al Senato, definiscono l'ambito di impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria specificando la strumentalità del suo utilizzo in tale ambito e riservando sempre al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti (comma 1).

Viene previsto altresì che il Ministero della giustizia:

- disciplini l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel sistema giudiziario (comma 2);
- sentite l'Agazia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agazia per la cybersicurezza nazionale (ACN), autorizzi la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari<sup>23</sup> (comma 3);
- promuova attività didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale nell'elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati<sup>24</sup> e curi sul medesimo tema la formazione del personale amministrativo (comma 4).

Con riferimento all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, la relazione tecnica nell'affermare la neutralità finanziaria delle disposizioni, rileva come l'utilizzo di tali sistemi risulti già parzialmente in essere e che i restanti adempimenti collegati potranno essere fronteggiati con le ordinarie risorse iscritte sul programma di spesa 1.5 "Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione"– CDR "Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia", Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia". Inoltre, con specifico riguardo alle attività formative destinate al personale di magistratura e al personale amministrativo, la medesima

---

<sup>23</sup> Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689.

<sup>24</sup> Di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 26 del 2006.

relazione. tecnica, afferma che le stesse potranno essere assicurate rispettivamente dalla Scuola Superiore della magistratura - a valere sulle risorse iscritte sul bilancio autonomo, previa rimodulazione dei programmi formativi annuali - e dalla competente Direzione generale del personale del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia - avvalendosi delle risorse ordinarie di bilancio destinate alla formazione del personale, previa rimodulazione dei programmi formativi annuali.

Ciò stante, per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria appare necessario che il Governo chiarisca quale sia l'ammontare delle risorse disponibili sul programma di spesa 1.5 "Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione" – effettivamente utilizzabili senza compromettere interventi già programmati a legislazione vigente. Con riferimento invece alla formazione del personale, appare necessario che il Governo chiarisca attraverso la rimodulazione di quali attività formative già previste risulti possibile creare nuovi percorsi di formazione da dedicare all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

## **ARTICOLO 16**

### **Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale**

**Le norme**, introdotte durante l'esame al Senato e modificate nel corso dell'esame in sede referente, delegano il Governo ad adottare<sup>25</sup>, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, senza obblighi ulteriori rispetto a quanto già stabilito a livello europeo ovvero dal successivo articolo 25, in materia di tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e garantendo la protezione del segreto industriale delle imprese.

Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti<sup>26</sup>.

Le norme recano, infine, i principi e i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. Nello specifico, nell'esercizio della delega, il Governo deve:

---

<sup>25</sup> Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia.

<sup>26</sup> Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

- a) individuare ipotesi per le quali appare necessario dettare il regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, nonché i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al suddetto utilizzo;
- b) prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio, e individuare un apparato sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni introdotte ai sensi della lettera a);
- c) attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla disciplina introdotta.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni e specifica che le stesse introducono norme di principio per organizzare progressivamente la materia della gestione dell'IA disciplinando le ipotesi per le quali è dato ricorrere, dal punto di vista del regime giuridico, all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale. In tale ambito verranno previsti specifici e tassativi obblighi per la parte che intende procedere all'utilizzo dei predetti sistemi di intelligenza artificiale nonché altrettanti specifici diritti a tutela dell'utilizzo dei dati e delle informazioni reperite, con la previsione di corrispondenti sanzioni per la violazione dei medesimi.

Per quanto attiene alla competenza da demandare alle sezioni specializzate del tribunale in materia di impresa, la relazione tecnica riferisce che le norme, attuabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, potranno generare un gettito d'entrata per le casse erariali, derivante dal fatto che il contributo unificato da versare per la trattazione delle controversie davanti alle predette sezioni specializzate sarà corrisposto per un valore maggiore, essendo duplicato rispetto agli importi del contributo unificato richiesto ai sensi dell'articolo 13, comma 1-ter, del D.P.R. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Si ricorda che l'articolo 13, comma 1-ter, del D.P.R. 115 del 2002 prevede che per i processi di competenza delle sezioni specializzate il contributo unificato è raddoppiato rispetto a quanto previsto dal medesimo articolo 13, comma 1, del D.P.R. 115 del 2002.

Tale maggior gettito, in via prudenziale, non viene allo stato quantificato.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte durante l'esame al Senato e modificate alla Camera nel corso dell'esame in sede referente, delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica

relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, senza obblighi ulteriori rispetto a quanto già stabilito a livello europeo ovvero dal successivo articolo 25, in materia di tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

In particolare, le norme prevedono, tra l'altro, che il Governo attribuisca alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla disciplina introdotta con i citati decreti legislativi riguardo all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

La relazione tecnica afferma che le norme sono attuabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e sono suscettibili di generare un maggior gettito per le casse erariali - non quantificato in via prudenziale - derivante dal maggior contributo unificato previsto per la trattazione delle controversie davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa.

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica, pur rilevando che le disposizioni in esame sono suscettibili di generare il citato maggior gettito, non fornisce però elementi di dettaglio atti a comprovare l'asserita neutralità finanziaria dell'affidamento delle nuove competenze alle predette sezioni specializzate. In merito a tale profilo, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

## **ARTICOLO 17**

### **Modifica al codice di procedura civile**

Le norme, modificando l'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile, introducono tra le ipotesi di competenza esclusiva del tribunale le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le medesime non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti, che rientrano nell'ambito di attività ordinaria dell'amministrazione giudiziaria, si provvede avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente anche attraverso riorganizzazione e ripartizione programmata dei carichi di lavoro.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme, modificando l'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile, introducono tra le ipotesi di competenza esclusiva del tribunale le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la relazione tecnica afferma che i relativi adempimenti rientrano nell'ambito dell'attività ordinaria dell'amministrazione giudiziaria e che ad essi si farà fronte anche attraverso riorganizzazione e ripartizione programmata dei carichi di lavoro.

## **ARTICOLO 18**

### **Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale**

**Le norme**, inserendo la lettera *m-quater*) all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, prevedono che tra le funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale rientri la promozione e lo sviluppo di ogni iniziativa volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale. Si precisa che le citate iniziative avvengono anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati nonché di partenariato pubblico-privato.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** precisa, in ordine alla sostenibilità delle attività ivi previste, che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Infatti, tale Agenzia ha già strutture organizzative competenti in materia e i compiti attribuiti risultano coerenti con le funzioni attualmente attribuite e regolarmente svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, inserendo la lettera *m-quater*) all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, prevedono che tra le funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale rientri anche la

promozione e lo sviluppo di ogni iniziativa volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, secondo cui l'Agencia già dispone di strutture organizzative competenti in materia e i predetti compiti risultano coerenti con le funzioni ad essa attualmente attribuite e regolarmente svolte.

## ARTICOLO 19

### Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale

**Le norme**, modificate nel corso dell'esame al Senato, prevedono che la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale<sup>27</sup> sia predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al successivo articolo 20<sup>28</sup>, sentiti:

- il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, per i profili di politica industriale e di incentivazione;
- il Ministro dell'università e della ricerca, per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca<sup>29</sup>;
- il Ministro della difesa, per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale.

Le norme prevedono altresì che la Strategia sia approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 22 del 2021<sup>30</sup> (comma 1).

Si dispone che la strategia in questione favorisca la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordini l'attività della pubblica amministrazione in materia, promuova la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale e indirizzi le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale

---

<sup>27</sup> Si rammenta, in proposito, che il documento “Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026” è stato pubblicato il 22 luglio 2024.

<sup>28</sup> Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

<sup>29</sup> L'inclusione del Ministro dell'università e della ricerca tra i soggetti da sentire è avvenuta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 17.7 in sede referente al Senato.

<sup>30</sup> L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 22 del 2021 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), e gli ha attribuito tra gli altri, il compito di assicurare il coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della *blockchain*.

dell'intelligenza artificiale (comma 2). Essa tiene altresì conto dei principi del diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani (comma 3)<sup>31</sup>.

Le norme prevedono, inoltre, che la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provveda al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in qualità di autorità di vigilanza del mercato<sup>32</sup>. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere (comma 4).

A tal proposito, si ricorda che presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è costituita la Segreteria tecnico amministrativa del Comitato interministeriale per la transizione digitale con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnico-amministrativa è composta da personale di un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze di polizia. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria tecnico-amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (*cf.* articolo 8, commi 7 e 9, del decreto-legge n. 22 del 2021).

È infine integrato l'articolo 8, comma 3, primo periodo, del citato decreto-legge n. 22 del 2021, che nel testo vigente prevede che il Comitato interministeriale per la transizione digitale sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dalla Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata, e sia composto dai Ministri per la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle imprese e del *made in Italy* e della salute<sup>33</sup>. La novella prevede che facciano

---

<sup>31</sup> Le disposizioni di cui al comma 3 sono state introdotte per effetto dell'approvazione dell'emendamento 17.25 (testo 2) in sede referente al Senato.

<sup>32</sup> L'inclusione della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS tra i soggetti da sentire è avvenuta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 17.1000 in sede referente al Senato.

<sup>33</sup> Al Comitato partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

parte del Comitato anche il Ministero dell'università e della ricerca e l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza, ove nominata<sup>34</sup> (comma 5).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme in questione.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché gli adempimenti previsti rientrano nei compiti e nelle funzioni istituzionali delle amministrazioni coinvolte, le quali, pertanto, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione evidenzia, altresì, che le disposizioni prevedono che Banca d'Italia, CONSOB ed IVASS siano sentite, per gli aspetti di competenza, dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale nell'ambito del coordinamento e del monitoraggio della Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e che l'Autorità politica delegata per la sicurezza pubblica e per la cybersicurezza sia membro permanente del Comitato interministeriale per la transizione digitale. Secondo la relazione, anche tali disposizioni, introdotte dal Senato, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame al Senato, prevedono che la Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale sia predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, sentiti, a seconda dei profili trattati, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro della difesa. Si dispone, altresì, che la Strategia sia approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (comma 1).

Le norme prevedono, inoltre, che la Strategia favorisca la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordini l'attività della pubblica amministrazione in materia, promuova la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale, indirizzi le misure e gli

---

<sup>34</sup> L'inclusione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza, ove nominata, tra i componenti del Comitato è avvenuta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 17.100 in sede referente al Senato.

incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale (comma 2). La Strategia tiene altresì conto dei principi del diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani (comma 3).

Le norme prevedono che la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provveda al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della Strategia, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale e sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in qualità di autorità di vigilanza del mercato. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere (comma 4).

Si dispone, infine, l'integrazione dell'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 22 del 2021, aggiungendo, tra i componenti del Comitato interministeriale per la transizione digitale, il Ministro dell'università e della ricerca e l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la *cybersicurezza*, ove nominata (comma 5).

Si segnala che le norme in esame sono assistite da una clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 27, e che pertanto, come anche ribadito nella relazione tecnica, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione evidenzia, altresì, che gli adempimenti previsti rientrano nei compiti e nelle funzioni istituzionali delle amministrazioni coinvolte, le quali, pertanto, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, pur prendendosi atto di quanto affermato nella relazione tecnica, appare comunque opportuno che il Governo fornisca informazioni volti ad assicurare che la Segreteria tecnico-amministrativa del Comitato interministeriale per la transizione digitale, costituita ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge, n. 22 del 2021, possa far fronte agli ulteriori adempimenti cui dovrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda a questo riguardo che, in relazione al personale che opera presso la Segreteria tecnico amministrativa del Comitato interministeriale per la transizione digitale, il secondo periodo del comma 9

dell'articolo 8 del decreto-legge n. 22 del 2021 ha autorizzato la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

## ARTICOLO 20

### Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale

**Le norme**, modificate nel corso dell'esame al Senato, dispongono, al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, la designazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)<sup>35</sup>. Sono quindi definite le responsabilità delle due agenzie, nel rispetto dei principi di cui alla legge in esame e ferme restando le funzioni già rispettivamente attribuite. In particolare:

- a) l'AgID è responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b). L'AgID provvede altresì a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
- b) l'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, come definita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021<sup>36</sup>, è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. L'ACN è altresì responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza;

---

<sup>35</sup> Il riferimento a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS è stato introdotto per effetto dell'approvazione dell'emendamento 18.1000 in sede referente al Senato.

La richiamata disposizione del regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce che per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari disciplinati dal diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari, l'autorità di vigilanza del mercato ai fini del medesimo regolamento si identifichi nella pertinente autorità nazionale responsabile della vigilanza finanziaria di tali enti ai sensi del diritto nazionale di ciascuno Stato membro, nella misura in cui l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso del sistema di intelligenza artificiale siano direttamente collegati alla fornitura di tali servizi finanziari.

<sup>36</sup> "1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) cybersicurezza, l'insieme delle attività, fermi restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e gli obblighi derivanti da trattati internazionali, necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico; ...".

c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sentiti il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale e il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attività giudiziaria<sup>37</sup>. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, commi da 2-*bis* a 2-*novies*, del decreto-legge n. 34 del 2019 per quanto concerne la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari<sup>38</sup> (comma 1).

Si prevede inoltre che, ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dal già citato articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689, l'AgID sia designata quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 70 del medesimo regolamento e l'ACN sia designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi del medesimo articolo 70<sup>39</sup> (comma 2).

Le norme prevedono che le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurino il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo in esame. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri viene istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali dell'AgID e dell'ACN e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della

---

<sup>37</sup> Il riferimento al Ministero della Giustizia è stato introdotto per effetto dell'approvazione dell'emendamento 18.2 (testo 2) in sede referente al Senato.

<sup>38</sup> La disposizione che tiene ferme le citate disposizioni è stata introdotta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 18.1000 in sede referente al Senato. Tali disposizioni hanno previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, adottasse, entro il 31 gennaio 2021, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (Fin.Tech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati. Le disposizioni stabiliscono altresì i principi e i criteri direttivi ai fini dell'esercizio del potere normativo in questione, prevedono una relazione annuale d'analisi sul settore tecno-finanziario, istituiscono il Comitato FinTech e autorizzano le autorità di vigilanza e controllo alla stipula di accordi aventi ad oggetto lo studio dell'applicazione, alla loro attività istituzionale, degli strumenti di intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri distribuiti, nonché la formazione del proprio personale.

<sup>39</sup> La disposizione in esame, attributiva di ruoli ad AgID e ACN, è stata introdotta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 18.100 (testo 2) in sede referente al Senato. Si ricorda che l'articolo 70 del citato regolamento impone a ciascuno Stato membro di istituire o di designare, in qualità di autorità nazionali competenti ai fini del presente regolamento, almeno un'autorità di notifica e almeno un'autorità di vigilanza del mercato. La disposizione prescrive che tali autorità nazionali esercitino i loro poteri in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi, garantendo l'applicazione e l'attuazione della disciplina recata dal Regolamento. Essa, inoltre, vincola gli Stati membri a comunicare alla Commissione europea l'identità delle autorità di notifica e delle autorità di vigilanza del mercato e i compiti di tali autorità, nonché a designare un'autorità di vigilanza del mercato che funga da punto di contatto unico per il regolamento, notificandone l'identità alla Commissione.

Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Al suddetto Comitato partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti di vertice della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS<sup>40</sup>. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 3).

Si specifica che restano ferme le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali (comma 4).

Le norme integrano, infine, l'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che nel testo vigente prevede, tra l'altro, che il Nucleo per la cybersicurezza<sup>41</sup> sia composto dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)<sup>42</sup>, dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)<sup>43</sup>, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La novella prevede che il Nucleo sia composto anche da un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia digitale (comma 5)<sup>44</sup>.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 82 del 2021, ai componenti del predetto Nucleo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme in questione.

La **relazione tecnica** afferma che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 26. Al riguardo, rappresenta che le due agenzie hanno già strutture organizzative competenti in materia, e i compiti attribuiti risultano coerenti con le funzioni già attribuite e regolarmente svolte dalle medesime, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 82 del 2021, e, in particolare, del comma 1, lettera *r*), per quanto attiene alle competenze attribuite all'ACN, e dell'articolo 14-*bis* del decreto

---

<sup>40</sup> Il riferimento alla partecipazione di rappresentanti di vertice della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS è stato introdotto per effetto dell'approvazione dell'emendamento 18.1000 in sede referente al Senato.

<sup>41</sup> Il comma 1 del medesimo articolo 8 ha costituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in via permanente, il Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e alla preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

<sup>42</sup> Di cui all'articolo 6 della legge n. 124 del 2007.

<sup>43</sup> Di cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007.

<sup>44</sup> La novella in questione è stata introdotta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 18.200 in sede referente al Senato.

legislativo n. 82 del 2005, con riferimento all'AGID. Le disposizioni non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Governo**, nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato<sup>45</sup>, ha messo a disposizione elementi di chiarimento confermando che le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale designate dalle norme in esame potranno provvedere ai fabbisogni scaturenti dai nuovi compiti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con particolare riferimento all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), ha precisato che le somme indicate come avanzo di gestione non vincolato nelle osservazioni formulate, in realtà rappresentano riserve con vincolo di destinazione. Tali riserve derivano dalla precedente contabilità finanziaria e, a partire dall'esercizio 2016 (anno del passaggio alla contabilità economico-patrimoniale), sono state riclassificate in tali poste. La totalità delle riserve citate, destinate annualmente al finanziamento dei numerosi compiti istituzionali dell'Agenzia, è stata integralmente impiegata nella redazione del budget 2024-2026, adottato con determinazione n. 44/2024 del 13 febbraio 2024 e approvato con decreto della Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale in data 20 marzo 2024. Le risorse in questione non costituiscono, quindi, un avanzo di gestione non vincolato, bensì riserve con specifica destinazione, già allocate nel budget 2024-2026 per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Agenzia.

La Commissione Bilancio del Senato ha quindi espresso, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame al Senato, qualificano come Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale due soggetti: l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) (comma 1). In particolare, le norme qualificano rispettivamente l'AgID come autorità di notifica, e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale come autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea (comma 2). In entrambi i casi, è tenuta ferma l'attribuzione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato secondo quanto previsto, in materia di operatori finanziari, dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale. Le norme istituiscono, inoltre, un Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, per agevolare la collaborazione delle due Agenzie tra loro e con le pubbliche amministrazioni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 3). Restano ferme le

---

<sup>45</sup> Seduta n. 273 del 30 luglio 2024.

competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali (comma 4). Le norme prevedono, infine, che il Nucleo per la Cybersicurezza sia composto anche da un rappresentante dell'AgID (comma 5).

In proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 82 del 2021, ai componenti del predetto Nucleo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Si segnala che le norme in esame sono assistite da una clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 27.

La neutralità finanziaria è ribadita anche nei chiarimenti resi dal Governo al Senato e dalla relazione tecnica, la quale precisa, altresì, che le due agenzie hanno già strutture organizzative competenti e che i compiti ad esse attribuiti risultano coerenti con le funzioni già attribuite e regolarmente svolte dalle medesime.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerata la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 27 e preso atto di quanto risulta dalla relazione tecnica e dai chiarimenti forniti dal Governo al Senato.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3, ultimo periodo, dell'articolo in esame prevede che ai componenti del Comitato di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità di cui al medesimo comma 3 non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione in esame.

## **ARTICOLO 21**

### **Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

**Le norme**, modificate nel corso dell'esame al Senato, autorizzano la spesa di euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese (comma 1). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale<sup>46</sup> (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti attesi sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 1)	0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3	
<b>Minori spese correnti</b>									
Riduzione Tab. A - MAECI	0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3	

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e afferma che per la quantificazione dello stanziamento, in assenza di una serie storica di dati derivante dalla novità del settore dell'intelligenza artificiale, si è tenuto conto di progetti sperimentali per l'uso dell'intelligenza artificiale già avviati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di altre organizzazioni pubbliche e private anche simili con esigenze analoghe a quelle del predetto Ministero, il cui valore medio è stato di circa 75.000 euro per un anno. Nel biennio considerato si è pertanto considerata la possibilità di avviare quattro iniziative (di durata biennale) di valore medio comparabile a quello del progetto sperimentale già avviato. La relazione evidenzia che la disposizione è espressamente redatta come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati nel testo normativo. Sottolinea, altresì, che si provvede agli oneri mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità, precisando che la riduzione non compromette l'attività di ratifica dei trattati internazionali e il connesso adempimento degli obblighi internazionali.

---

<sup>46</sup> Nella formulazione originaria, modificata durante l'esame al Senato (Coord. 1), si prevedeva che ai citati oneri si provvedesse mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano la spesa di euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri a cittadini e imprese, provvedendo ai relativi oneri (commi 1 e 2).

La relazione tecnica, dopo aver indicato i parametri sulla base dei quali è stato quantificato l'onere, afferma che la disposizione è espressamente redatta come un tetto di spesa, e non è quindi suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati.

Ciò posto, preso atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, ed essendo gli oneri modulabili e limitati all'ammontare dello stanziamento, non si formulano osservazioni.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 21 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal precedente comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, si prende altresì atto che - come chiarito nella relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento - la suddetta riduzione non è suscettibile di compromettere l'attività di ratifica dei trattati internazionali e l'adempimento degli obblighi ad essi connessi, cui il richiamato accantonamento risulta prioritariamente preordinato.

## **ARTICOLO 22**

### **Misure di sostegno ai giovani e allo sport**

**Le norme**, modificate nel corso dell'esame al Senato, integrano l'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 209 del 2023, che nel testo vigente prevede, tra le condizioni per accedere al regime fiscale agevolato sui redditi di lavoro previsto per i cosiddetti lavoratori impatriati<sup>47</sup>, il possesso, da parte di questi ultimi, dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo n. 108 del 2012 e dal

---

<sup>47</sup>

decreto legislativo n. 206 del 2007. La novella prevede che la condizione in esame includa, a titolo di alternativa, anche i lavoratori che hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale (comma 1).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato (cosiddetti lavoratori impatriati) concorrono, entro il limite di 600.000 euro, alla formazione del reddito complessivo, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, al ricorrere di alcune condizioni, tra le quali quella del possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Si prevede altresì che nel piano didattico personalizzato adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado nell'ambito della propria autonomia, possano, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, essere inserite attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004<sup>48</sup>, in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell'indirizzo di studio. I crediti formativi acquisiti nell'ambito delle summenzionate attività sono valutati nell'ambito dei percorsi formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo (comma 2).

Le norme dispongono infine che lo Stato favorisca l'accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità. Si prevede che nel rispetto dei principi generali di cui al disegno di legge in esame, i sistemi di intelligenza artificiale possano essere utilizzati anche per l'organizzazione delle attività sportive (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme in esame.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme in esame e chiarisce che, ai sensi del comma 1 anche i soggetti che hanno svolto un'attività di ricerca nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale sono tra coloro che possono rientrare nel già vigente regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023, senza pertanto comportare nuovi o maggiori oneri a carico della

---

<sup>48</sup> Il riferimento all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (in luogo dell'originario riferimento all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89) è stato introdotto per effetto dell'approvazione dell'emendamento 20.1 in sede referente al Senato.

finanza pubblica, poiché sicuramente in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo n. 108 del 2012, richiesto dall'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 209 del 2023, in quanto rientrano nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011. In riferimento alla predetta classificazione, la relazione rammenta che l'ISTAT, con la nomenclatura e la classificazione delle unità professionali di cui al livello 2.1.1.3.2 (statistici e analisti dei dati), include anche gli esperti di intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico e profondo (*big data, machine e deep learning*). Per quanto riguarda il comma 2, la relazione tecnica afferma che all'attuazione della disposizione, di natura facoltativa, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene, infine, al comma 3, la relazione afferma che esso reca una disposizione di principio non suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame al Senato, integrano l'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 209 del 2023, che nel testo vigente prevede, tra le condizioni per accedere ad un regime fiscale agevolato sui redditi di lavoro, il possesso, da parte dei lavoratori, dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo n. 108 del 2012 e dal decreto legislativo n. 206 del 2007. La novella prevede che la condizione in esame includa anche i lavoratori che hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale (comma 1). In proposito, la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché i soggetti che hanno svolto un'attività di ricerca nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale sono sicuramente in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dalla disciplina vigente e possono dunque già rientrare nel vigente regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati. Al riguardo, considerati gli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica non si formulano osservazioni. Le norme in esame prevedono altresì che nel piano didattico personalizzato adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado nell'ambito della propria autonomia, possano essere inserite, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le

istituzioni della formazione superiore<sup>49</sup>. I crediti formativi acquisiti nell'ambito delle summenzionate attività sono valutati nell'ambito dei percorsi formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo (comma 2).

In proposito, non si formulano osservazioni, stante il carattere facoltativo delle norme in esame, rilevato anche dalla relazione tecnica, e la clausola di neutralità finanziaria precedentemente richiamata.

Le norme dispongono, infine, che lo Stato favorisca l'accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità. Si prevede che, nel rispetto dei principi generali di cui al disegno di legge in esame, i sistemi di intelligenza artificiale possano essere utilizzati anche per l'organizzazione delle attività sportive (comma 3).

Anche in proposito, non si formulano osservazioni, considerata la già citata clausola di neutralità finanziaria e atteso che la norma, come rilevato anche dalla relazione tecnica, reca una disposizione di principio.

## ARTICOLO 23

### Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico

**Normativa vigente.** L'articolo 1, comma 206, della legge n. 145 del 2018 prevede che lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, possa sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il *venture capital* o di uno o più fondi che investono in Fondi per il *venture capital*. A tal fine il comma 209 dell'articolo 1 della medesima legge, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al *venture capital* con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

L'articolo 10, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 121 del 2021, nell'ambito delle misure d'attuazione del PNRR, nonché al fine di rafforzare il settore del *venture capital*, ha autorizzato il Ministero dello sviluppo economico, a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* o di uno o più fondi che

---

<sup>49</sup> In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004, in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell'indirizzo di studio.

investono in fondi per il *venture capital*, comprese quote o azioni di fondi per il *venture debt* o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture debt*, a condizione che altri investitori professionali, compresa la società Cassa depositi e prestiti Spa in qualità di istituto nazionale di promozione, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo.

**La norma**, in linea con la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 19, autorizza, fino ad un ammontare complessivo di un miliardo di euro, investimenti nel capitale di rischio di imprese, anche piccole e medie (PMI), aventi sede operativa in Italia ed operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazione, e in possesso di specifiche caratteristiche individuate dalla norma (comma 1).

Tali investimenti sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al *venture capital*, di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018<sup>50</sup>, sia mediante la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio a Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital SGR S.p.A. (CDPVC<sup>51</sup> SGR S.p.A.), sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il *venture capital* istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio (comma 2). Oltre al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di *venture capital* di cui al presente articolo, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in ogni caso senza compensi o indennità (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo**, non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce che gli oneri recati dall'articolo sono coperti mediante utilizzo delle risorse del fondo di sostegno al *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018. Viene, inoltre, precisato che la copertura della verticale d'investimento si trova nell'ambito delle risorse del fondo nel suo complesso, già interamente sottoscritte e trasferite a Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital<sup>52</sup> SGR, (CDPVC); inoltre, il conto di tesoreria in questione (n. 25095) per la gestione degli interventi del fondo *venture capital*, autorizzato dall'articolo 10, comma 7-*sexies*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021, ha attualmente una consistenza di cassa di 1.770.826.854,97 euro e risulta pertanto capiente.

---

<sup>50</sup> Secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019.

<sup>51</sup> La norma fa rinvio alla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 116, della legge n. 145 del 2018, ovvero a Invitalia Ventures SGR S.p.A. (Invitalia SGR) che nel 2020 ha modificato il nome in CDPVC SGR S.p.A.

<sup>52</sup> Un ente di gestione di fondi di investimento gestito da CDP.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza investimenti fino a un miliardo di euro nel capitale di rischio di imprese operanti in Italia nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazioni. Gli investimenti sono effettuati avvalendosi della società di gestione del risparmio Cassa depositi e prestiti *venture capital*/SGR S.p.A. (CDPVC SGR S.p.A.) e mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018 che, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, ha attualmente una consistenza di cassa di euro 1.770.826.854,97 (comma 1).

In base al comma 2, tali investimenti sono effettuati e gestiti da CDPVC SGR S.p.A. anche mediante la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* appositamente istituiti o mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il *venture capital*.

Rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di investitore, della struttura della Presidenza del Consiglio competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale partecipano agli organi di governo dei suddetti fondi di *venture capital*, in ogni caso senza compensi o indennità (comma 3).

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che le attività di investimento previste dalla disposizione operano nei limiti delle risorse del fondo di sostegno al *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018 quali risultanti dalla relazione tecnica.

Per quanto riguarda invece le attività dei rappresentanti delle summenzionate amministrazioni presso organi di governo dei fondi di *venture capital*, si rinvia alle osservazioni formulate in merito ai profili di copertura finanziaria.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 23 stabilisce che gli investimenti che, ai sensi del precedente comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato a effettuare, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, nel capitale di rischio delle tipologie di imprese indicate dalle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 1, sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al *venture capital*, di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018.

Al riguardo, si fa presente che tale Fondo, istituito con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, risulta iscritto sul capitolo 7344 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In proposito, si prende atto di quanto riportato nella relazione tecnica riferita al testo originario del presente disegno di legge, da cui si evince che sul conto di tesoreria n. 25095, destinato alla gestione degli interventi del Fondo per il sostegno al *venture capital*, residua attualmente una consistenza di cassa di circa 1,77 miliardi di euro, come tale capiente rispetto all'importo massimo dell'investimento autorizzato.

Si rammenta, infatti, che al citato Fondo sono affluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della medesima legge n. 145 del 2018, le risorse di cui alla delibera del CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018, pari a 200 milioni di euro, già assegnate a Invitalia per la costituzione del fondo di reindustrializzazione, denominato Italia *Venture III*.

Al medesimo Fondo affluiscono inoltre, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 216 dell'articolo 1 della stessa legge n. 145 del 2018, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 10 per cento del loro ammontare, previa riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, per essere quindi versate al predetto Fondo di sostegno al *venture capital*.

Si ricorda, infine, che l'articolo 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge n. 121 del 2021, al fine di rafforzare il settore del *venture capital*, ha autorizzato il Ministero delle imprese e del *made in Italy* a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 2 miliardi di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital*, all'uopo autorizzando il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2 miliardi di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, relativa alla costituzione del cosiddetto Patrimonio Destinato, per la successiva riassegnazione al suddetto capitolo 7344 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* concernente il citato Fondo per il sostegno al *venture capital*.

L'ultimo periodo del medesimo comma 7-*sexies* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 121 del 2021 ha autorizzato, per la gestione degli interventi in questione, l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al predetto Ministero, cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelievo per le medesime finalità.

In proposito, nel prendere atto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica, appare opportuno che, anche alla luce del tempo trascorso dalla predisposizione della medesima relazione, il Governo confermi l'ammontare delle disponibilità di cassa del citato conto di tesoreria n. 25095.

Si osserva, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 23 del provvedimento in esame dispone che la partecipazione agli organi di governo dei fondi di *venture capital* disciplinati dal medesimo articolo di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche ivi puntualmente richiamate avvenga, in ogni caso, senza la corresponsione di compensi o indennità.

Al riguardo, appare opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo circa la formulazione della citata clausola di neutralità finanziaria, che, discostandosi dalle analoghe clausole comunemente utilizzate nella prassi, non prevede anche l'esclusione di rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati in favore dei suddetti rappresentanti.

## **ARTICOLO 24**

### **Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale**

**La norma** delega il Governo ad adottare<sup>53</sup>, con le procedure e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate in materia di intelligenza artificiale (commi 1 e 2).

Si rammenta che le richiamate disposizioni della legge n. 234 del 2012 disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari. L'articolo 32, comma 1, lettera a), prevede, altresì, che le amministrazioni direttamente interessate all'esecuzione della disciplina europea oggetto di recepimento provvedano con le ordinarie strutture amministrative all'attuazione dei decreti legislativi.

Nell'esercizio della delega il Governo si attiene, tra gli altri, ai seguenti ulteriori specifici principi e criteri direttivi (comma 2):

---

<sup>53</sup> Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

- attribuire alle autorità nazionali per l'intelligenza artificiale<sup>54</sup>, nei limiti della designazione operata ai sensi dell'articolo 20, tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal suddetto regolamento [comma 2, lettera a)], nonché il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 99 del regolamento per la violazione delle norme del regolamento stesso e degli atti di attuazione [comma 2, lettera d)];
- previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale [comma 2, lettera e)];
- previsione, da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché delle forme aggregative delle associazioni professionali, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale [comma 2, lettera f)];
- potenziamento, all'interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline [comma 2, lettera g)];
- previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia [comma 2, lettera h)];
- previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale [comma 2, lettera i)];
- valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni AFAM, ITS *Academy* ed enti pubblici di ricerca [comma 2, lettera l)];
- definizione dei poteri di vigilanza dell'autorità di vigilanza del mercato che conferiscano alla stessa i poteri di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o *in loco*, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio [comma 2, lettera m)];

---

<sup>54</sup> Di cui all'articolo 20.

- adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, e alla legge n. 689 del 1981 [comma 2, lettera *n*]).

Nell'ambito dell'individuazione dei principi e dei criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, l'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, prevede che, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, siano previste, tra l'altro, sanzioni amministrative (di ammontare non superiore a 150.000 euro), penali (nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni) e penali accessorie.

Il Governo è, altresì, delegato ad adottare<sup>55</sup>, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale (comma 3). Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti (comma 4). Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale [comma 5, lettera *a*]);
- introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale [comma 5, lettera *b*]);
- precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale [comma 5, lettera *c*]);
- nei casi di responsabilità civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato [comma 5, lettera *d*]);
- regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari [comma 5, lettera *e*]);

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 6).

Il **prospetto riepilogativo**, non considera la norma.

---

<sup>55</sup> Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

**La relazione tecnica** afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'intervento concerne istituzioni già esistenti e competenti in materia, che svolgeranno le attività nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Inoltre viene precisato che i principi di delega proposti, non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Con particolare riferimento al comma 2, lettera e) la relazione tecnica precisa che le attività di alfabetizzazione in tema di intelligenza artificiale ivi indicate sono da ricondursi, tra le altre, a quelle ordinariamente svolte dai Centri provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA) in ambito informatico, i quali, nell'ambito della loro autonomia, già in base alla legislazione vigente possono erogare all'interno del sistema nazionale di istruzione percorsi, volti a insegnare le competenze fondamentali relative all'uso di computer e tecnologie digitali nel quadro di riferimento al DigiComp 2.2, che è il Quadro Europeo delle Competenze Digitali per i Cittadini. Questo quadro definisce le competenze digitali richieste e suddivide l'alfabetizzazione digitale in diverse aree, tra cui informazione, comunicazione e creazione.

In merito al comma 2, lettera f) viene precisato che per gli ordini professionali, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le forme aggregative delle associazioni professionali di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2013, sono previsti percorsi di alfabetizzazione e formazione per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale e la previsione del riconoscimento di un equo compenso, modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Sotto il profilo finanziario la relazione tecnica assicura che tale previsione non determina effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che l'acquisizione delle competenze necessarie al corretto utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dei professionisti è onere posto a carico dei medesimi che, pertanto, provvederanno alla specifica alfabetizzazione e formazione attraverso corsi mirati e di livello adeguato alle necessità rappresentate dalla loro clientela, eventualmente comprovando il loro aggiornamento all'ordine professionale cui appartengono, ma senza interferenze da parte dello Stato e aggravio di oneri per la finanza pubblica. L'aggiornamento in materia di sistemi di intelligenza artificiale, ciascuno per il settore di riferimento e competenza, dovrà essere equamente compensata nei corrispettivi spettanti al professionista incaricato e poste a carico dell'utente finale che si avvarrà delle prestazioni rese, senza in ciò determinare riflessi sulla finanza pubblica.

In merito al comma 2, lettera b), viene precisato che si prevede un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 2, lettere g), i) e l) introducono disposizioni di carattere ordinamentale, prevedendo interventi sull'ordinamento didattico vigente al fine di

valorizzare le competenze erogate nei corsi di studio e il contributo che il sistema della formazione superiore e della ricerca pubblica è in grado di offrire in materia di intelligenza artificiale, attraverso il complesso di risorse umane già a disposizione e le dotazioni strumentali attualmente in uso, nonché introducendo strumenti semplificati di collaborazione tra il sistema della formazione superiore e della ricerca pubblica ed il mondo produttivo. In particolare, con riferimento al comma 2, lettera g), viene precisato che tali percorsi sono da ricomprendersi nel novero delle attività che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica, organizzativa e finanziaria, inseriscono all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Con riguardo agli ITS *Academy*, alle lettere i) e l), si specifica che ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 99 del 2022, ciascuna fondazione ITS *Academy* è dotata di un proprio patrimonio, composto da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti. A tale fondo si aggiungono i beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione, gli atti di liberalità destinati all'incremento del patrimonio e i contributi provenienti dall'UE, dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge n. 99 del 2022, allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, destinato a finanziare, prioritariamente, la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati, al fine di incrementarne l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale.

Con riguardo ai commi 3, 4 e 5, dal punto di vista finanziario, la relazione tecnica evidenzia che nei relativi decreti delegati verranno eventualmente dettate anche le norme che prevederanno la copertura finanziaria per adempimenti o attività che si individuino onerosi. La relazione tecnica ne conferma, pertanto, la natura ordinamentale precisando che queste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il **Governo**, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato<sup>56</sup>, in merito al comma 2, lettera e), ha evidenziato che i percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sono riconducibili al novero delle attività ordinarie già svolte dai CPIA in ambito informatico. E' stato, altresì, precisato che non vi è necessità di provvedere ad una rimodulazione delle relative risorse, poiché non occorre istituire nuovi percorsi; posto che, l'articolo 1, comma 552, lettera f), della legge n. 197 del 2022, già prevede la promozione dell'acquisizione di competenze nelle discipline STEM e digitali anche all'interno dei percorsi di istruzione per gli adulti (CPIA), anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 del 1997. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri

---

<sup>56</sup> Nella Nota depositata presso 5ª Commissione nel corso della Seduta del 30 luglio 2024.

a carico della finanza pubblica. In merito al comma 2, lettera g), è stato chiarito che la relativa previsione è già vigente nell'ordinamento scolastico italiano, in quanto il potenziamento delle discipline STEM è stato introdotto dall'articolo 1, comma 552, lettera a) della legge n. 197 del 2022, finalizzato ad introdurre nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia, azioni dedicate a rafforzare nei curricula lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative". È stato, quindi, confermato che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che all'attuazione della stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, poiché le istituzioni scolastiche, come sopra precisato, nell'ambito della loro autonomia funzionale e organizzativa, possono predisporre azioni e progetti volti all'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative. In merito al comma 2, lettera i) è stato evidenziato che le relative attività sono svolte direttamente dalle Università nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e finanziaria, senza ulteriori oneri per lo Stato, essendo queste attività escluse dal Fondo di finanziamento ordinario (FFO). Il reperimento dei fondi avviene, principalmente, mediante la partecipazione a bandi pubblici, anziché tramite finanziamenti diretti di ogni singola attività. La decisione di valorizzare alcune attività è effettuata sulla base degli stanziamenti annuali ordinari e delle ulteriori risorse che ogni Ateneo ritiene di poter reperire nel corso dell'anno accademico. Con riguardo, infine, al comma 2 lettera j) è stato precisato che ogni Ente pubblico di ricerca vigilato dal MUR individua nella programmazione strategica annuale e triennale gli obiettivi da raggiungere ed ha a disposizione risorse umane e strumentali multidisciplinari che sono poste a servizio delle finalità e delle relative missioni scientifiche. È demandata, pertanto, ai singoli enti pubblici di ricerca l'individuazione, anche in base ai risultati man mano raggiunti, delle risorse umane e strumentali, già disponibili a legislazione vigente, per lo svolgimento delle attività in materia.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma (commi 1 e 2) reca una delega al Governo finalizzata all'adozione di uno o più decreti legislativi, con le procedure e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate in materia di intelligenza artificiale. L'esercizio della delega è subordinato, altresì, al rispetto di ulteriori specifici principi e criteri direttivi, dettagliati dal comma 2.

Si rammenta che le richiamate disposizioni della legge n. 234 del 2012, in particolare, prevedono che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su gli stessi sia richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili

finanziari (articolo 31, comma 4) prescrivendo, altresì, che le amministrazioni direttamente interessate all'esecuzione della disciplina europea oggetto di recepimento vi provvedono con le ordinarie strutture amministrative all'attuazione dei decreti legislativi [articolo 32, comma 1, lettera a)].

I commi da 3 a 5 recano un'ulteriore delega legislativa per la definizione della disciplina relativa all'uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, indicandone anche i principi e criteri direttivi, quali: la definizione dei criteri di imputazione della responsabilità, la previsione di fattispecie di reato e delle relative prescrizioni sanzionatorie, la definizione di strumenti cautelari e l'individuazione di mezzi di tutela civile del danneggiato, nonché la disciplina dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle attività d'indagine preliminare.

Viene, quindi, prescritto che dall'attuazione delle deleghe legislative in riferimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 6).

Con riguardo ai commi 1 e 2 non si formulano osservazioni considerato quanto riferito dalla relazione tecnica, come integrata alla luce degli ulteriori elementi di valutazione forniti al Senato, che consentono di confermare e verificare la clausola di neutralità finanziaria recata dal comma 6.

Infine, in merito alla delega legislativa di cui ai commi da 3 a 5, pur prendendosi atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che ne riferisce la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria, considerato che la stessa relazione precisa che nei relativi decreti delegati verranno eventualmente dettate anche le norme che prevedranno la copertura finanziaria per adempimenti o attività che si individuino onerosi, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito a tale affermazione che sembrerebbe richiamare l'applicabilità dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, senza che tale richiamo venga esplicitato nel testo e senza che venga fornita dalla medesima relazione alcuna valutazione in merito alla complessità della materia oggetto di delega, sebbene tale complessità rappresenti il fondamento che giustifica il rinvio della quantificazione degli eventuali oneri derivanti dall'esercizio della delega stessa ai successivi decreti legislativi, fermo restando che, in caso di

rinvio, questi ultimi potranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) stabilisce che "le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 24 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del medesimo articolo - che reca, rispettivamente, ai commi 1 e 3, il conferimento al Governo di due deleghe per l'adozione di disposizioni in materia di intelligenza artificiale, stabilendone, altresì, ai commi 2 e 5, i relativi principi e criteri direttivi - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si osserva che, con specifico riguardo alla delega conferita ai sensi dei commi da 3 a 5 del suddetto articolo 24 - i cui principi e criteri direttivi sembrerebbero, peraltro, prefigurare l'adozione di misure legislative di carattere essenzialmente ordinamentale e procedurale - la relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento specifica che, trattandosi di norme che delegano a successivi decreti attuativi la disciplina della materia *de qua*, nell'ambito dei medesimi decreti delegati saranno eventualmente dettate anche le norme volte a prevedere la copertura finanziaria di adempimenti o attività che si rivelassero onerosi.

Si osserva, al riguardo, che tale inciso sembrerebbe fare riferimento alla possibile attivazione del meccanismo di copertura finanziaria disciplinato, con specifico riferimento all'attuazione delle deleghe legislative, dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, senza tuttavia che nel dettato dell'articolo 24 vi sia alcun puntuale richiamo all'applicazione della citata disposizione della legge di contabilità pubblica.

Ciò posto, appare pertanto utile acquisire un chiarimento dal Governo in ordine all'effettiva portata delle affermazioni contenute nella predetta relazione tecnica.

## **ARTICOLO 25**

### **Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale**

**La norma** introduce disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. A tal fine vengono disposte le seguenti novelle alla legge n. 633 del 1941:

- al primo comma dell'articolo 1 è precisato che le opere d'ingegno protette ai sensi della medesima legge devono essere di origine umana e che quelle create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono ugualmente protette, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore [comma 1, lettera *a*]);
- è introdotto il nuovo articolo 70-*septies*, in base al quale, fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche<sup>57</sup>, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità a specifiche disposizioni della medesima legge richiamate dalla norma [comma 1, lettera *b*]).

Il **prospetto riepilogativo**, non considera la norma.

**La relazione tecnica** riferisce che la norma contiene disposizioni di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame disciplina la tutela del diritto d'autore con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, novellando a tal fine la legge n. 633 del 1941.

Al riguardo non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, confermata anche dalla relazione tecnica.

---

<sup>57</sup> Ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge n. 399 del 1978.

## ARTICOLO 26

### Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali

**La norma** reca le seguenti modifiche e integrazioni al codice penale:

- al primo comma dell'articolo 61, viene integrato l'elenco delle circostanze aggravanti comuni, con l'inserimento del numero 11-*decies* concernente l'aver commesso il fatto mediante sistemi di intelligenza artificiale quando gli stessi, per la loro natura o le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato [comma 1, lettera *a*]);
- la novella dell'articolo 294, concernente il delitto di attentato (mediante violenza, minaccia o inganno) contro i diritti politici del cittadino, con l'introduzione di un ultimo comma volto a prevedere una circostanza aggravante specifica, qualora l'attentato, attuato mediante inganno, sia posto in essere tramite l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale [comma 1, lettera *b*]);
- l'introduzione dell'articolo 612-*quater* volto a disciplinare il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale [comma 1, lettera *c*]).

Vengono, altresì, disposti:

- l'introduzione di specifiche circostanze aggravanti per i reati di aggioaggio, di cui all'articolo 2637, primo comma, del codice civile (comma 2) e di manipolazione del mercato, di cui all'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico in materia di intermediazione finanziaria) (comma 4), quando i fatti siano commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale;
- la novella dell'articolo 171, comma 1, della legge n. 633 del 1941 (Protezione del diritto d'autore) al fine di sanzionare le condotte di plagio commesse, anche, attraverso sistemi di intelligenza artificiale (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo**, non considera la norma.

**La relazione tecnica** evidenzia che la norma è finalizzata a modificare il codice penale e altre norme penali prevedendo ipotesi aggravate per alcune fattispecie di reato, quando il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. La disposizione possiede natura ordinamentale e precettiva e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma reca modifiche al codice penale volte ad introdurre una nuova circostanza aggravante comune, qualora un reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale [comma 1, lettera a)], una circostanza aggravante specifica legata all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione di delitti contro i diritti politici del cittadino di cui all'articolo 294 c.p. [comma 1, lettera b)], nonché il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale [comma 1, lettera c)]. Vengono, altresì, introdotte specifiche circostanze aggravanti per i reati di agiotaggio, di cui all'articolo 2637, primo comma, del codice civile (comma 2) e di manipolazione del mercato, di cui all'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico in materia di intermediazione finanziaria) (comma 4), quando i fatti sono commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Infine, novellando l'articolo 171, comma 1, della legge n. 633 del 1941, vengono sanzionate le condotte di plagio commesse attraverso sistemi di intelligenza artificiale (comma 3).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerate la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, confermate anche dalla relazione tecnica.

## **ARTICOLO 27**

### **Clausola di invarianza finanziaria**

**La norma** stabilisce che dall'attuazione della legge in esame, ad eccezione dell'articolo 21 concernente "Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale", non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'adempimento delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 27 reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, ai sensi della quale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, le cui disposizioni onerose sono assistite da autonoma copertura finanziaria, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel rilevare che gli articoli 10, 12, 14 e 24 già recano al proprio interno specifiche clausole di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni circa la formulazione dell'articolo in esame.

## **ARTICOLO 28**

### **Disposizioni in materia di Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)**

**Le norme** introducono le seguenti modificazioni alla legislazione vigente:

- viene sostituita la lettera z) del comma 1 dell'articolo 7, del decreto-legge n. 82 del 2021 che, tra le funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), prevede, nel testo vigente, che la stessa possa costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Il nuovo testo, oltre a precisare la portata applicativa della disciplina vigente relativa alla costituzione o alla partecipazione a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani o di Paesi appartenenti all'Unione europea, nonché la partecipazione ai medesimi strumenti associativi con Paesi NATO e Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, consente alla stessa Agenzia di concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati (comma 1).
- vengono adottate specifiche modifiche e integrazioni alla legge n. 90 del 2024, recante disposizioni in materia di cybersicurezza nazionale e di reati informatici, con particolare riguardo alla disciplina degli obblighi di notifica all'Agenzia, previsti in capo alle amministrazioni pubbliche, degli incidenti in materia di sicurezza informatica; ciò al fine di precisare che gli incidenti in riferimento sono quelli indicati nella tassonomia adottata con determinazione tecnica del direttore generale della medesima Agenzia (comma 2)

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario, non considera la norma.

**La relazione tecnica** per le parti ancora riferibili al testo in esame, ribadisce il contenuto della stessa e precisa che si tratta di disposizioni non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'emendamento approvato<sup>58</sup> dalle Commissioni riunite IX e X, nel corso dell'esame in sede referente, che precisa la portata applicativa della disciplina vigente relativa alla possibilità, da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di costituire o partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti stranieri, in relazione alla presenza di Paesi UE, e di partecipare ai medesimi strumenti associativi di cui siano parte Paesi NATO ovvero Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, non è corredato di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma, consente all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) di concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati. Per effetto di una modifica approvata dalla Commissione di merito è stata, altresì, dettagliata la portata applicativa della disciplina vigente relativa alla possibilità, da parte della stessa Agenzia, di costituire o partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti stranieri, con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale (comma 1).

Viene, inoltre, precisato che la classificazione tecnica degli incidenti in ambito di sicurezza informatica che le amministrazioni pubbliche sono tenute ai sensi della legislazione vigente a notificare all'Agenzia, sia adottata dal direttore generale della medesima Agenzia con propria determinazione (comma 2).

Al riguardo non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, confermata anche dalla relazione tecnica, con riferimento al relativo testo originario. Nulla da osservare, altresì, in merito alla summenzionata modifica approvata nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito, considerata la portata ordinamentale della stessa.

---

<sup>58</sup> Em. 28.2 (Nuova formulazione).